Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 245 del 19 ottobre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 136

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **578.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **579.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **580.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **581.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 ottobre 1994, n. 578.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione medesima.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO

Il Governo della Repubblica Italiana
e
Il Governo della Repubblica Francese

Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovuti all'attività dell'uomo che incombono sui rispettivi Stati

Convinti della necessità che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti rischi

In attesa che si renda operante una cooperazione multilaterale nel settore della protezione civile promossa dalla Comunità Europea e della quale diverse risoluzioni del Consiglio costituiscono la premessa

Ritenuto che sia necessario definire una strategia comune al fine di risolvere i problemi relativi ed unire le loro forze nel quadro di una cooperazione articolata nei seguenti settori:

a) della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori;
b) dell'assistenza reciproca in caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attività dell'uomo;

c) dello scambio immediato di informazioni circa gli aiuti che le Parti contraenti inviano agli Stati terzi colpiti da catastrofi;

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione i termini qui di seguito impiegati significano:

"Stato richiedente": Stato contraente che domanda all'altro Stato di inviare delle squadre d'intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;

"Stato offerente": Stato contraente le cui Autorità competenti danno seguito ad una domanda proveniente dall'altro Stato, relativa all'invio di squadre di intervento con equipaggiamento, mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;

"Squadre di soccorso": gruppi di unità, specializzate per gli interventi di soccorso, dotate di opportuni equipaggiamenti e di mezzi di soccorso;

"Equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso;

"Materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita;

"Materiale di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.

TITOLO I

Cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori.

Articolo 2

La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi connessi alle catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo dai quali derivano gravi conseguenze nocive per le persone, i beni e l'ambiente comporta:

- lo scambio di informazioni a livello scientifico e tecnico ad esclusione di quelle che interessano i segreti di Stato o notizie vincolate da vietata divulgazione ai sensi dell'ordinamento nazionale di ogni Stato contraente;

- la formazione di specialisti della previsione e della prevenzione.

Articolo 3.

1. Gli scambi di informazione che saranno effettuati periodicamente con incontri scientifici, con seminari, congressi e visite di personale tecnico concernono:

- le ricerche e gli studi intrapresi;
- la redazione congiunta di pubblicazioni concernenti i settori che formano l'oggetto della cooperazione;
- le esperienze nazionali relative all'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, compresi i sistemi informatici di banche di dati e di comunicazioni via satellite, per la preparazione e la gestione dell'emergenza;
- le modalità di gestione degli eventi che si sono verificati nei territori nazionali rispettivi;
- i mezzi ed i materiali utilizzabili e la loro eventuale standardizzazione;
- ogni altro dato considerato come utile ai fini della cooperazione.

Le modalità di applicazione delle disposizioni previste da questo rticolo saranno regolate da intese particolari concluse nell'ambito ella riunione annuale di cui all'art. 15.

Articolo 4

1. I programmi nazionali per la formazione di specialisti nel quadro ella previsione e della prevenzione, come pure degli operatori nel ettore dei soccorsi, formano l'oggetto di scambi di informazione endenti ad armonizzare le metodologie impiegate dall'una e dall'altra arte.

2. In questo quadro i programmi dei corsi di insegnamento della medicina delle catastrofi ed i diplomi corrispondenti saranno unificati nella misura del possibile. Sono previsti scambi di istruttori e di allievi.

3. La riunione annuale, di cui all'art. 15, stabilisce un calendario di principio dei corsi di base e di perfezionamento per gli specialisti della previsione e della prevenzione, come pure per gli operatori del soccorso.

4. Alla fine di ogni anno la riunione annuale sarà incaricata di redigere un rapporto che faccia il bilancio dei corsi.

5. In vista di una migliore organizzazione dell'assistenza reciproca, potranno essere programmate delle esercitazioni congiunte nei settori di intervento previsti.

TITOLO II

Assistenza reciproca in caso di catastrofe

Articolo 5

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prestare, su domanda avanzata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente, tutta l'assistenza possibile nel caso in cui si verifichi sul territorio di quest'ultima una catastrofe naturale o dovuta all'attività dell'uomo e che causi dei gravi danni alle persone, ai beni ed all'ambiente. L'assistenza è data in primo luogo dalle squadre di soccorso e, se necessario, da ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 6

1. In caso di catastrofe naturale o di incidente grave, l'assistenza sarà fornita con l'invio sui luoghi della catastrofe o dell'incidente grave di squadre di soccorso dipendenti, in Francia, dai servizi della sicurezza civile e, in Italia, dai servizi della protezione civile,

che hanno ricevuto una formazione specifica segnatamente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i rischi nucleari e chimici, pronto soccorso e soccorsi medici d'emergenza, ricerca, rimozione, salvataggio e che dispongono del materiale specializzato necessario ai loro compiti.

2. Se la specificità o l'ampiezza della catastrofe lo giustificano, altre forme di aiuto potranno essere poste in opera per rispondere alle esigenze.

3. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea o marittima.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 7

1. La direzione delle operazioni è di competenza delle Autorità dello tato richiedente che indica le linee direttrici ed i limiti eventuali elle operazioni affidate alle unità di intervento senza entrare nel ettaglio della loro esecuzione.

2. Le squadre di intervento hanno libero accesso in ogni luogo in cui ecessiti la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle perazioni.

3. Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano la lista dei mezzi di intervento da inviare da uno Stato all'altro, nei limiti delle loro possibilità rispettive nel quadro delle operazioni previste dalla presente convenzione.

4. Le Autorità competenti delle due Parti esaminano le modalità utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per i trasporti eccezionali come pure le modalità di utilizzo gratuito delle autostrade e dei trafori a pedaggio.

Articolo 8

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità necessarie agli interventi, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalità di passaggio alla frontiera, così come sono stabilite dalle regolamentazioni nazionali e comunitarie.

2. Il responsabile di una unità di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unità e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato è rilasciato dall'Autorità dalla quale dipende l'unità. Le persone che fanno parte dell'unità di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare, al passaggio della frontiera, i documenti validi per l'espatrio tra i due Stati, ma dovranno essere comunque munite di un documento di identità ai fini di eventuali controlli.

3. Nei casi di urgenza particolare, il certificato collettivo suindicato può essere sostituito da una attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso.

4. Se le circostanze l'esigono, il passaggio della frontiera può essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le Autorità responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente.

5. In caso di evacuazione al di là della frontiera, le Autorità delle due Parti si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che sarà loro possibile di stabilire in maniera certa.

Articolo 9

1. Le Parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio di frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza, la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle Autorità doganali competenti e delle altre Autorità responsabili della sorveglianza della frontiera.

2. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza necessari alla missione di soccorso.

3. I mezzi indicati al comma precedente sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento è richiesto nè è predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera, il responsabile di una unità di intervento presenta ai servizi della dogana o fa loro pervenire nel più breve tempo possibile, una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento e del materiale di assistenza.

4. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento ed il materiale di assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante una operazione di soccorso o riesportati al suo compimento.

5. Se delle circostanze particolari non permettono la loro riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro quantità come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle Autorità responsabili delle missioni di soccorso che ne informano il servizio doganale competente; in tale caso si applicano la legislazione e la regolamentazione dello Stato richiedente.

6. L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente, nel quadro del presente accordo, di prodotti medicinali contenenti sostanze stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantità non utilizzate, non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le Parti contraenti.

7. I prodotti medicinali e farmaceutici di cui sopra, debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente da personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato offerente.

8. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonchè l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e di assistenza che non sono stati utilizzati, devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio autorizzato di frontiera.

Articolo 10

1. Ciascuna Parte contraente autorizza gli aeromobili utilizzati in partenza dal territorio dell'altra Parte, a sorvolare il suo territorio, ad atterrare e a decollare ugualmente al di fuori degli aeroporti.

2. L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere comunicata immediatamente all'Autorità richiedente, con l'indicazione più precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione degli aeromobili, dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo.

3. I voli devono essere effettuati secondo i regolamenti della navigazione aerea in vigore nello spazio aereo dello Stato richiedente.

4. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale resta sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status.

Articolo 11

1. Le spese dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso dello Stato offerente, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 1, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale importato, non sono prese a carico dello Stato richiedente.

2. In caso di assistenza fornita conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, ed in particolare qualora tale assistenza preveda l'impiego di aeromobili, lo Stato offerente potrà esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese sostenute.

3. In ogni caso, le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente e approvvigionate con rifornimenti vari se gli approvvigionamenti importati siano stati esauriti. Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Articolo 12

1. Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno ccertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso ffettuate in applicazione del presente accordo sul proprio erritorio.

2. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio rrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato fferente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di ndennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione dell'intervento.

3. Le Autorità delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni di cui al presente articolo.

4. Al termine delle operazioni gli organi tecnici dello Stato offerente trasmettono agli organi tecnici dello Stato richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati.

5. Gli organi tecnici dello Stato richiedente trasmettono agli organi tecnici dello Stato offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Articolo 13

Le Autorità competenti, senza pregiudizio di disposizioni più favorevoli contenute in altri accordi particolari, stabiliscono di comune intesa i piani di intervento necessari all'esecuzione delle operazioni di soccorso.

Articolo 14

In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attività dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se ciò è possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.

Articolo 15

1. Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare e organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, è indetta una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'Autorità competente di ogni Parte, che si riunirà, a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, più di una volta, su richiesta di una delle Parti.

2. Le Autorità nazionali, in tale ambito, si scambiano delle informazioni di principio su:

- la composizione delle squadre di soccorso previste dall'art. 6, comma 1;

- i mezzi di soccorso ed i materiali di funzionamento;

- le condizioni di impiego;

- le modalità di richiesta di mezzi speciali.

Articolo 16

Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorità nazionali indicate all'art. 17.

Articolo 17

In vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le Autorità competenti sono:

- per la Repubblica Italiana, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed il Ministro dell'Interno.

- per la Repubblica Francese, secondo il caso, il Ministro dell'Interno o il Ministro dell'Ambiente;

Articolo 18

La collaborazione esistente in materia di prevenzione dei rischi maggiori potrà essere oggetto di accordi o intese nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 19

1. Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non siano state regolate dalle Autorità competenti indicate all'art. 17, saranno regolate per via diplomatica.

2. Nel caso in cui le Parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitraggio.

3. Il Tribunale arbitrale è composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo una persona di un terzo Stato come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dalla data in cui la parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.

4. Se i periodi di tempo menzionati nel comma precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle Parti contraenti può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il Presidente è in possesso di cittadinanza francese o italiana, o si trova impedito per altre ragioni, il Vice Presidente deve procedere alla designazione. Se il Vice Presidente possiede ugualmente la cittadinanza francese o italiana, o se si trova anche egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non possieda la cittadinanza francese o quella italiana, procede alla designazione;

5. Il Tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in particolare del presente accordo. Egli stesso disciplina la propria procedura.

6. Le decisioni del Tribunale arbitrale tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del Tribunale designato dalle due Parti contraenti non impedisce al Tribunale di statuire.

7. Le decisioni del Tribunale sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al Tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti.

8. Se il Tribunale arbitrale lo domanda, i Tribunali delle Parti contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni di testimoni ed esperti, conformemente agli accordi in vigore tra le due Parti contraenti in materia di collaborazione giudiziaria, nel settore civile e commerciale.

Articolo 20

1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra il completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie all'entrata in vigore della presente convenzione. Quest'ultima entrerà in vigore un mese dopo l'ultima notifica.
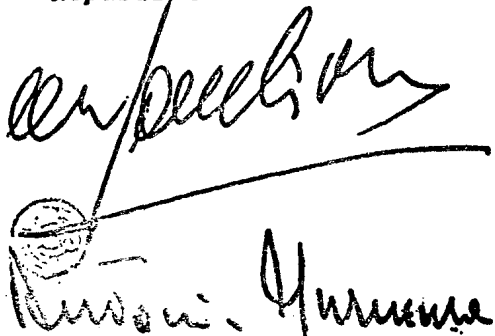
2. Le Parti contraenti si impegnano ad inviare il testo della presente convenzione alla Comissione delle Comunità Europee.

3. La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.

4. Ogni Parte contraente potrà in ogni momento denunciarla e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica.
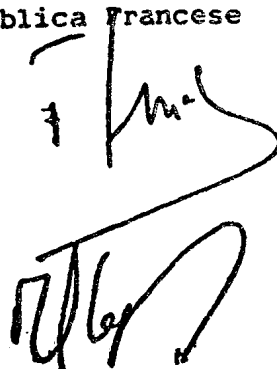
Fatto a Parigi il 16-09-1992 in doppio esemplare nelle lingue francese e italiana, entrambe le versioni facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Francese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 477):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 23 giugno 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1153):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 14 settembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1994 (atto n. 1153/*A* - relatore on. TANZILLI).

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

94G0611

LEGGE 4 ottobre 1994, n. 579.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito Parti,

al fine di sviluppare e approfondire la cooperazione in ogni campo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

nell'intento di sviluppare il processo di disarmo e il controllo degli armamenti,

al fine di favorire l'accelerazione dello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione Russa in condizioni di sicurezza,

decisi a recare il loro contributo al rafforzamento del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari, del 1° luglio 1968,

hanno concordato quanto segue :

ARTICOLO 1

La Parte italiana fornirà assistenza alla Parte russa nello smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle armi nucleari soggette a riduzione.

La Parte italiana assume l'impegno di finanziare tale assistenza per una somma globale di dieci miliardi di lire nel triennio 1993/1995.

ARTICOLO 2

L'assistenza di cui all'articolo I del presente Accordo riguarderà i seguenti settori :

- monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione ;
- mezzi individuali di radioprotezione del personale;
- apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte designa l'organo responsabile per l'attuazione del presente Accordo :

- per la Repubblica Italiana tale organo è il Ministero degli Affari Esteri, che affida l'attuazione del programma di assistenza di cui al presente Accordo all'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, di seguito denominato ENEA, organismo nazionale pubblico con maggiori competenze nei settori menzionati all'Articolo 2 del presente Accordo.

Tale Ente collaborerà direttamente con la Parte Russa nell'attuazione del citato programma ;

- per la Federazione Russa tale organo è il Ministero della Federazione russa per l'Energia Nucleare.

ARTICOLO 4

1. La Parte Russa fornirà alla Parte italiana, attraverso canali ufficiali, le informazioni sulle proprie esigenze prioritarie nei settori di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e le condizioni di impiego delle relative apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di assistenza di cui all'Articolo 2 del presente Accordo.

2. La Parte Italiana esaminera le informazioni fornite dalla Parte Russa e riferirà alla Parte Russa circa la fattibilità dei detti progetti.

3. L'attuazione dei progetti relativi al programma di assistenza, selezionati congiuntamente, compresa la realizzazione e/o l'acquisizione delle necessarie apparecchiature e relativi pezzi di ricambio nonchè il loro trasferimento nella Federazione Russa e l'addestramento del personale russo, verra effettuata dall'ENEA, direttamente o per il tramite di imprese italiane.

ARTICOLO 5

1) La Parte nel cui territorio sia stato arrecato un danno non avanzerà, nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte pretese o richieste di risarcimento del danno arrecato nell'adempimento degli impegni di servizio nell'ambito

dell'attività prevista dal presente Accordo, fatta eccezione per i casi di atti premeditati o di danno derivante da grave negligenza.

2) La Parte, nel territorio della quale sia stato arrecato un danno, si assumerà la responsabilità di soddisfare tutte le pretese di terzi nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte relativamente al danno arrecato nell'adempimento dei rispettivi impegni di servizio per l'attuazione del presente Accordo.

3) Le disposizioni di questo Articolo non pregiudicano la possibilità per i Governi della Repubblica Italiana e della Federazione Russa di offrire compensazioni in conformità con la propria legislazione.

4) Quanto contenuto in questo Articolo non puo' intendersi in alcun modo pregiudizievole di azioni legali o rivendicazioni di ciascuna delle Parti contro i propri cittadini o residenti permanenti nel proprio territorio.

ARTICOLO 6

Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgerà ıttività prevista dal presente Accordo.

ıscuna Parte prenderà tutte le misure necessarie in conformità ı la propria legislazione, per esonerare i rappresentanti ed il rsonale dell'altra Parte da imposte, tributi ed altri analoghi jamenti ai fini dello svolgimento dell'attività prevista dal esente Accordo.

ARTICOLO 7

Parti assumeranno le necessarie misure amministrative, fiscali doganali, nell'ambito della loro competenza, per l'attuazione l presente Accordo.

ascuna Parte avrà il diritto di esportare nel territorio ll'altra Parte e di importare dal territorio di questa, teriali e attrezzature, nonchè fornire i servizi necessari l'attuazione del presente Accordo.

Le Parti prenderanno i necessari provvedimenti, ll'ambito della propria legislazione,per esentare i citati teriali e servizi forniti da dazi doganali,imposte ed altri gamenti analoghi.

ARTICOLO 8

Parte Russa utilizzerà materiali e servizi ricevuti in base al esente Accordo esclusivamente per gli scopi previsti ll'Accordo stesso, a meno che non intervengano diverse intese a le Parti.

ARTICOLO 9

La Parte Russa assicurera alla Parte Italiana il controllo, nell'osservanza delle norme del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, delle modalità di utilizzazione dei materiali e e dei servizi forniti in base al presente Accordo attraverso la visione dei rendiconti o della documentazione esistenti e, se motivi di sicurezza lo consentono, mediante visite nei luoghi in cui essi si trovano o vengono utilizzati.

ARTICOLO 10

La divulgazione o il trasferimento a terzi delle informazioni e dei materiali ottenuti in base al presente Accordo, possono aver luogo soltanto d'intesa fra le Parti ed alle condizioni poste dalla parte fornitrice.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali ai quali esse abbiano aderito.

ARTICOLO 12

Al fine di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti costituiranno un Commissione Mista che si riunirà su richiesta di una delle Parti.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle relative procedure giuridiche interne.

ARTICOLO 14
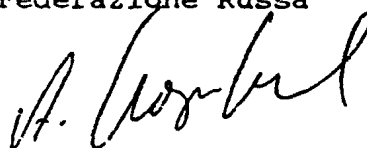
Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato per un periodo indeterminato, finchè una delle Parti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte, con un preavviso minimo di sei mesi, la propria decisione di denunciarlo.

Fatto a Roma il 1° Dic. '93 in due originali, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 443):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 21 giugno 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 luglio 1994; 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1151):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 settembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1994 (atto n. 1151/*A* - relatore on. AMORUSO).

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

94G0612

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **580.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, d'ora innanzi dette le Alte Parti Contraenti,

desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;

nell'intento di contribuire all'avvento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà;

sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa;

guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione dell'Europa e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato;

riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti;

rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo;

fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei, alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale;

nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensione,

hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue:

Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse, approfondiranno la collaborazione in modo continuo e coerente, si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli italiano e polacco, per l'elevazione del loro benessere materiale e per una più intensa valorizzazione del comune patrimonio di tradizioni e di cultura.

Le Parti stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Le Parti svilupperanno la loro collaborazione, soprattutto attraverso contatti bilaterali miranti a concordare e a coordinare iniziative comuni a diversi livelli.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali di mutuo interesse, in particolare sui problemi della sicurezza e del disarmo in Europa, nonchè su quello dei rapporti tra la Repubblica di Polonia e le Comunità Europee.

Le Parti conferiranno a queste consultazioni carattere regolare e periodico. A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo una volta all'anno e comunque quando le Parti ne ravvisino la necessità; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Le Parti favoriranno altresì l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti ritengono che la minaccia e l'uso della forza debbano essere banditi come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali. Esse sono favorevoli al rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali. A tal fine esse attribuiscono grande importanza al pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite da parte di tutti gli stati firmatari e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti idonei a preservare la pace nel mondo.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonchè una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza nonchè la piena applicazione di tali accordi.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessità di rafforzare i loro rapporti nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilità in Europa. A tal fine le Parti svilupperanno contatti nel settore militare a diversi livelli mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche.

Articolo 6

Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Alte Parti Contraenti, di costituire una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, le Parti si impegnano ad armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione. Qualora una

delle Parti ritenesse che una situazione o una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, ai quali la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia hanno contribuito in modo fattivo, e in particolare, il miglioramento della cooperazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti, siano destinati a consolidare la pace nel nostro continente.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del continente sulla base dei principi di democrazia, libertà, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per approfondire il processo di integrazione europea, che consentirà tra l'altro un'elevazione del benessere materiale collettivo.

In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunità Europee e dei suoi vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalità che si riveleranno più opportuni.

Le due Parti esprimono la convinzione che una sollecita associazione della Repubblica di Polonia alle Comunità Europee costituisca uno sviluppo importante dell'integrazione europea.

La Repubblica Italiana considera positivamente l'auspicio espresso da parte della Repubblica di Polonia di aderire alle Comunità Europee sulla base delle condizioni previste dai Trattati.

La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilità, presterà alla Repubblica di Polonia l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione polacca alle norme ed alle regole comunitarie.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti prendono atto con soddisfazione dell'intensificazione della loro cooperazione economica, finanziaria, tecnico-scientifica, manageriale e ambientale. Esse si impegnano ad approfondirla ulteriormente, anche in settori tecnologicamente avanzati. Le Parti considerano che tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarità e interdipendenza tra i loro sistemi economici e possa rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa.

A tal fine, le Parti intendono promuovere l'intensificazione dei necessari contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale. Esse si propongono di realizzare un più stretto collegamento anche nel campo della legislazione

economica, con particolare riferimento alle società miste ed alla libertà di investimento nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia.

Ciascuna delle due Parti cercherà di migliorare le condizioni in cui operano le aziende private e pubbliche dell'altra Parte sul proprio territorio, in particolare nei settori degli investimenti diretti e della protezione del capitale investito. Le Parti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano investito nell'economia polacca.

Le parti stimoleranno la collaborazione tra le imprese private e pubbliche di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

La Repubblica di Polonia farà sì che gli interventi finanziari dello Stato italiano saranno pienamente utilizzati per gli investimenti sul suo territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie in Polonia, riferendosi alle esperienze italiane in questo campo.

Le Parti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali, avviando in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo.

La Repubblica Italiana continuerà a prestare appoggio nei fori competenti agli sforzi miranti a risolvere il problema del debito polacco.

Articolo 10

Al fine di facilitare la transizione dell'economia polacca verso il mercato, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto.

Articolo 11

Nel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunità Europee e la Repubblica di Polonia ed avvalendosi delle norme giuridiche previste in tale ambito, le Alte Parti Contraenti, per quanto di competenza, intendono rafforzare la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Articolo 12

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.

Articolo 13

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Polonia rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le due Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversità biologiche e genetiche, nonché per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.

Articolo 16

Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi già concordati, sia identificando nuove linee di priorità.

Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Parti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi polacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 17

Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura.

Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura.

Le Parti ribadiscono gli impegni assunti con l'Accordo sull'istituzione degli Istituti di Cultura italiano a Cracovia e polacco a Roma e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attività. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonchè tra gli organismi che operano in tali settori.

Le Parti si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonchè i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Parti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Le Parti incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonchè tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore.

Le Parti concordano che le opere d'arte trafugate e esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Parti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

Articolo 21

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi

bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Articolo 22
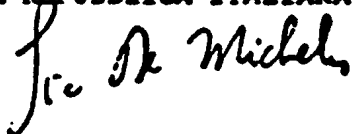
Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

Articolo 23

Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Varsavia il 11 ottobre 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Gianni De Michelis

PER LA REPUBBLICA DI POLONIA

Krzysztof Skubiszewski

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 546):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1154):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 settembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1994 (atto n. 1154/*A* - relatore on. BERTOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

94G0613

LEGGE 4 ottobre 1994, n. 581.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento al protocollo di Montreal di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'emendamento stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Annexe III

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

ARTICLE PREMIER : AMENDEMENT

A. *Article premier, paragraphe 4*

Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots :

ou à l'annexe B

par les mots :

à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E

B. *Article premier, paragraphe 9*

Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole;

C. *Article 2, paragraphe 5*

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots :

Articles 2A à 2E

ajouter :

et article 2H

D. *Article 2, paragraphe 5 bis*

Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant :

5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

E. *Article 2, paragraphes 8 a) et 11*

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots :

articles 2A à 2E

par :

articles 2A à 2H

F. *Article 2, paragraphe 9 a) i)*

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots :

"et/ou à l'annexe B"

par les mots suivants :

à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E

G. *Article 2F : Hydrochlorofluorocarbones*

L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole :

Article 2F : Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de :

a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et

b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement soixante cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que

a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;

b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances reglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain;

c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour etre utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.

H. *Article 2G : Hydrobromofluorocarbones*

Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant :

Article 2G : Hydrobromofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

I. *Article 2H : Bromure de méthyle*

Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole :

Article 2H : Bromure de méthyle

Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces même périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées aux paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.

J. *Article 3*

A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots :

2A à 2E

par les mots :

2A à 2H

et remplacer les mots

ou à l'annexe B

par les mots

Annexe B, Annexe C ou Annexe E

chaque fois que le cas se présente.

K. *Article 4, paragraphe 1 ter*

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1 bis de l'article 4 du Protocole :

1 ter Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

L. *Article 4, paragraphe 2 ter*

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2 bis de l'article 4 du Protocole :

2 ter A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.

M. *Article 4, paragraphe 3 ter*

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de l'article 4 du Protocole :

3 ter Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

N. *Article 4, paragraphe 4 ter*

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4 bis de l'article 4 du Protocole :

4 ter Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

O. *Article 4, paragraphes 5, 6 et 7*

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots :

substances réglementées

par :

substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C.

P. *Article 4, paragraphe 8*

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après :

mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis.

par les mots :

et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article

et après les mots :

articles 2A et 2E

ajouter :
article 2G

Q. *Article 4, paragraphe 10*

Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole :

10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures

prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au Protocole.

R. *Article 5, paragraphe 1*

A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après :

, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen.

S. *Article 5, paragraphe 1 bis*

Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole :

1 <u>bis</u> Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 :

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances reglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;

b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article;

c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.

T. *Article 5, paragraphe 4*

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase :

Articles 2A à 2E

par :

Articles 2A à 2H

U. *Article 5, paragraphe 5*

Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots :

visés aux articles 2A à 2E

ajouter :

et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe 1 <u>bis</u> du présent article.

V. *Article 5, paragraphe 6*

Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots :

obligations prévues aux articles 2A à 2E

ajouter :

ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1 bis du présent article,

W. *Article 6*

Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé :

aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C

et remplacé par :

aux articles 2A à 2H.

X. *Article 7, paragraphes 2 et 3*

Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par :

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant :

- aux annexes B et C, pour l'année 1989;
- à l'annexe E, pour l'année 1991

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,

- les quantités utilisées comme matières premières,
- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.

Y. *Article 7, paragraphe 3 bis*

Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole :

3 bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.

Z. *Article 7, paragraphe 4*

Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots :

aux paragraphes 1, 2 et 3

par :

aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis

AA. *Article 9, paragraphe 1, alinéa a)*

Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé :

et des substances de transition

BB. *Article 10, paragraphe 1*

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots :

articles 2A à 2E

ajouter :

et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe 1 bis de l'article 5.

CC. *Article 11, paragraphe 4 g)*

Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole, supprimer :

et la situation en ce qui concerne les substances de transition

DD. *Article 17*

A l'article 17 du Protocole, remplacer :

articles 2A à 2E

par :

articles 2A à 2H

EE. *Annexes*

Annexe C

L'annexe ci-après remplacera l'*annexe C* du Protocole :

Substances réglementées

Groupe	*Substances*	*Nombre d'isomères*	*Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone**
Groupe I			
$CHFCl_2$	(HCFC-21)**	1	0.04
CHF_2Cl	(HCFC-22)**	1	0.055
CH_2FCl	(HCFC-31)	1	0.02
C_2HFCl_4	(HCFC-121)	2	0.01 - 0.04
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)	3	0.02 - 0.08
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)	3	0.02 - 0.06
$CHCl_2CF_3$	(HCFC-123)**	-	0.02
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)	2	0.02 - 0.04
$CHFClCF_3$	(HCFC-124)**	-	0.022
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)	3	0.007 - 0.05
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	4	0.008 - 0.05
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133)	3	0.02 - 0.06
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)	3	0.005 - 0.07
CH_3CFCl_2	(HCFC-141b)**	-	0.11
$C_2H_3F_2Cl$	(HCFC-142)	3	0.008 - 0.07
CH_3CF_2Cl	(HCFC-142b)**	-	0.065
C_2H_4FCl	(HCFC-151)	2	0.003 - 0.005
C_3HFCl_6	(HCFC-221)	5	0.015 - 0.07
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)	9	0.01 - 0.09
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)	12	0.01 - 0.08
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)	12	0.01 - 0.09
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)	9	0.02 - 0.07
$CF_3CF_2CHCl_2$	(HCFC-225ca)**	-	0.025
CF_2ClCF_2CHClF	(HCFC-225cb)**	-	0.033
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)	5	0.02 - 0.10
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)	9	0.05 - 0.09
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)	16	0.008 - 0.10
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)	18	0.007 - 0.23
$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)	16	0.01 - 0.28
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)	9	0.03 - 0.52
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)	12	0.004 - 0.09
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)	18	0.005 - 0.13
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)	18	0.007 - 0.12
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	12	0.009 - 0.14
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)	12	0.001 - 0.01
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)	16	0.005 - 0.04
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)	12	0.003 - 0.03
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)	9	0.002 - 0.02
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)	9	0.002 - 0.02
C_3H_6FCl	(HCFC-271)	5	0.001 - 0.03

* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

Annexe

Groupe	Substances	Nombre d'isomères	Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone*
Groupe I			
$CHFBr_2$		1	1.00
CHF_2Br	(HBFC-22B1)	1	0.74
CH_2FBr		1	0.73
C_2HFBr_4		2	0.3 - 0.8
$C_2HF_2Br_3$		3	0.5 - 1.8
$C_2HF_3Br_2$		3	0.4 - 1.6
C_2HF_4Br		2	0.7 - 1.2
$C_2H_2FBr_3$		3	0.1 - 1.1
$C_2H_2F_2Br_2$		4	0.2 - 1.5
$C_2H_2F_3Br$		3	0.7 - 1.6
$C_2H_3FBr_2$		3	0.1 - 1.7
$C_2H_3F_2Br$		3	0.2 - 1.1
C_2H_4FBr		2	0.07- 0.1
C_3HFBr_6		5	0.3 - 1.5
$C_3HF_2Br_5$		9	0.2 - 1.9
$C_3HF_3Br_4$		12	0.3 - 1.8
$C_3HF_4Br_3$		12	0.5 - 2.2
$C_3HF_5Br_2$		9	0.9 - 2.0
C_3HF_6Br		5	0.7 - 3.3
$C_3H_2FBr_5$		9	0.1 - 1.9
$C_3H_2F_2Br_4$		16	0.2 - 2.1
$C_3H_2F_3Br_3$		18	0.2 - 5.6
$C_3H_2F_4Br_2$		16	0.3 - 7.5
$C_3H_2F_5Br$		8	0.9 - 14
$C_3H_3FBr_4$		12	0.08- 1.9
$C_3H_3F_2Br_3$		18	0.1 - 3.1
$C_3H_3F_3Br_2$		18	0.1 - 2.5
$C_3H_3F_4Br$		12	0.3 - 4.4
$C_3H_4FBr_3$		12	0.03- 0.3
$C_3H_4F_2Br_2$		16	0.1 - 1.0
$C_3H_4F_3Br$		12	0.07- 0.8
$C_3H_5FBr_2$		9	0.04- 0.4
$C_3H_5F_2Br$		9	0.07- 0.8
C_3H_6FBr		5	0.02- 0.7

* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l'ozone, c'est la valeur la plus elevee de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapp a un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus éle et la valeur inférieure a l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible.

Annexe E

L'annexe suivante est ajoutée au Protocole

Annexe E

Substances réglementées

Groupe	*Substance*	*Potentiel d'appauvrissement de l'ozone*
Groupe I		
CH_3Br	méthyl bromide	0,7

ARTICLE 2 : RELATION AVEC L'AMENDEMENT DE 1990

Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément dépos un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette conditio n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument ven. s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisati

3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute aut: Partie au Protocole le quatre-vingt dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ANNESSO III

Emendamento al Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera

ARTICOLO PRIMO: EMENDAMENTO

A. Articolo primo paragrafo 4

Al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo, sostituire le parole:

o all'annesso B

con le parole

all'annesso B, all'annesso C o all'annesso E

B. Articolo primo, paragrafo 9

Sopprimere il paragrafo 9 dell'articolo primo del Protocollo.

C. Articolo 2, paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del protocollo, dopo le parole:

Articoli 2A a 2E

aggiungere:

e articolo 2H

D. Articolo 2, paragrafo 5 bis

Dopo il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, aggiungere il seguente paragrafo:

5bis. Ogni Parte che non é oggetto del paragrafo 1 dell'articolo 5 può, per uno qualunque o più dei periodi di regolamentazione, trasferire ad un'altra Parte una parte del suo livello calcolato di consumo indicato all'articolo 2F, a condizione che il livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate che figurano nel Gruppo I dell'annesso A della Parte che trasferisce una parte del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 chilogrammi per abitante nel 1989 e che il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle Parti in causa non ecceda i limiti di consumo fissati all'articolo 2F. In caso di trasferimento di consumo di questo tipo, ciascuna delle Parti interessate deve notificàre al Segretariato le condizioni di trasferimento ed il periodo nel quale avverrà.

E. Articolo 2, paragrafi 8 a) e 11

Nei paragrafi 8 a) e 11 dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire, ogni qualvolta compaiono le parole:

articoli 2A a 2E

con:

articoli 2A a 2H

F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i)

Al paragrafo 9 a) i) dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire le parole:

"e/o all'annesso B"

con le seguenti parole:

"all'annesso B, all'annesso C e/o all'annesso E

G. Articolo 2F:Idroclorofluorocarboni

L'articolo di seguito sara inserito dopo l'articolo 2E del Protocollo:

Articolo 2F:Idroclorofluorocarboni

1. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1996 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,ciascuna delle Parti contraenti, si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annnualmente la somma di:

a) tre virgola uno per cento del suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso A nel 1989; e

b) il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C nel 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2004 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il sessanta cinque per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3 Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2010 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il trentacinque per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e successivamente, in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il dieci per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2020 e successivamente, in ogni periodo di dodici mesi ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente lo zero virgola cinque per cento della somma di cui al paragrafo I del presente articolo.

6. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2030 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C sia ridotto a zero.

7. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ciascuna delle Parti si accerta in tutta la misura del possibile che:

a) l'uso di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C sia limitato agli usi per i quali non esiste nessun altra sostanza o tecnologia meglio adattata all'ambiente;

b) l'uso di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non avvenga fuori dai settori in cui sono utilizzate le sostanze regolamentate degli annessi A,B e C salvo in quei rari casi in cui si tratta di proteggere la vita o la salute dell'essere umano;

c) le sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C siano scelte per essere utilizzate in maniera da ridurre al minimo l'impoverimento dell'ozonosfera, oltre agli altri requisiti cui devono soddisfare in materia di ambiente, di sicurezza e di economia.

H. Articolo 2G:Idrobromofluorocarboni

Dopo l'articolo 2F del Protocollo, aggiungere l'articolo seguente:

Articolo 2G: Idrobromofluorocarboni

1. Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 1996 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo II dell'annesso C sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione della sostanza sia ridotto a zero. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per far fronte ai loro fabbisogni per utilizzazioni che convengono essenziali.

I. Articolo 2H: Bromuro di metile

Inserire l'articolo in appresso dopo l'articolo 2G del Protocollo:

Articolo 2H: Bromuro di metile

Durante il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1995, e successivamente per ogni periodo di 12 mesi, ciascuna Parte si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata dell'annesso E non ecceda annualmente il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tale sostanza non ecceda annualmente il suo livello calcolato di produzione per il 1991. Tuttavia, per far fronte ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di ogni Parte può eccedere questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli di consumo e di produzione calcolati a titolo del presente articolo non tengono conto dei quantitativi utilizzati dalla Parte considerata a fini sanitari e prima del trasporto.

J. Articolo 3

All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole:

2A a 2E

con le parole:

2A a 2H

e sostituire le parole:

o all'annesso B

con le parole:

Annesso B, Annesso C o Annesso E

ogni qulvolta i termini ricorrano.

K. Articolo 4, paragrafo 1 ter

Inserire il paragrafo di seguito dopo il paragrafo 1bis dell'articolo 4 del Protocollo:

1 ter Nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna delle parti vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

L. Articolo 4, paragrafo 2 ter

Inserire il paragrafo in appresso dopo il paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del protocollo:

2 ter A partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualunque delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C verso uno Stato non Parte al presente Protocollo.

M. Articolo 4 paragrafo 3 ter

Inserire il paragrafo in appresso a seguito del paragrafo 3 bis dell'articolo 4 del Protocollo:

3 ter Entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, una lista dei prodotti contenenti sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C, in conformità con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si vi sono opposte in conformità con queste procedure vietano, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

N. Articolo 4, paragrafo 4 ter

Inserire il paragrafo in appresso dopo il paragrafo 4 bis dell'articolo 4 del Protocollo:

4 ter Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da ogni Stato non parte al presente Protocollo, di prodotti fabbricati mediante sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C, ma che non contengono dette sostanze. Se tale possibilità é ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di detti prodotti, in conformità con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte in conformità con queste procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dlel'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non parte al presente Protocollo.

O. Articolo 4, paragrafi 5,6 e 7

Ai paragrafi 5,6 e 7 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:

sostanze regolamentate

con:

sostanze regolamentate che figurano negli annessi A e B e nel Gruppo II dell'annesso C.

P. Articolo 4, paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire la parte di frase di seguito:

menzionate ai paragrafi 1, 1bis, 3, 3bis, 4 e 4 bis, nonché le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e 2 bis.

con le parole:

e le esportazioni menzionate ai paragrafi 1 a 4 ter del presente articolo

e dopo le parole:

articoli 2A e 2E

aggiungere:

articolo 2G

Q. Articolo 4, paragrafo 10

Il paragrafo in appresso é inserito dopo il paragrafo 9 dell'articolo 4 del Protocollo:

10. Al più tardi entro il 1 gennaio 1996, le Parti dovranno aver deciso se convenga modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure previste dal presente articolo, agli scambi di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C e dell'annesso E con Stati che non sono Parti al Protocollo.

R. Articolo 5, paragrafo 1

Al fine del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo, aggiungere la parte di frase in appresso:

"fermo restando che ogni ulteriore emendamento alle modifiche, o ogni altro emendamento adottato nella seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990 si applicherà alle Parti di cui al presente paragrafo, dopo che sia stato effettuato l'esame previsto al paragrafo 8 del presente articolo e che siano state prese in considerazione le conclusioni di tale esame".

S. Articolo 5, paragrafo 1 bis

Il paragrafo in appresso é aggiunto dopo il paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo:

1 bis In considerazione dell'esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo, delle valutazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6 e di ogni altra informazione pertinente, le Parti decidono al più tardi il 1 gennaio 1996

secondo la procedura enunciata al paragrafo 9 dell'articolo 2:

a) relativamente ai paragrafi da 1 a 4 delll'articolo 2F, l'anno di riferimento, i livelli iniziali, gli scadenzari di regolamentazione e la data di eliminazione corrispondente al consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C applicabilie alle Parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) Per quanto concerne l'articolo 2G, la data corrispondente alla produzione ed al consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C applicabile alle Parti di cui al presente paragrafo 1 del presente articolo;

c) Per quanto concerne l'articolo 2H, l'anno di riferimento, i livelli iniziali e gli scadenzari di regolamentazione del consumo e della produzione delle sostanze regolamentate dell'annesso E che sono applicabili alle Parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

T. Articolo 5, paragrafo 4

Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, sostituire la parte di frase:

Articoli 2A a 2E

con:

Articoli 2A a 2H

U.Articolo 5 paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 5 del Protocollo,dopo le parole:

di cui agli articoli 2A a 2E

aggiungere:

ed ogni misura di regolamentazione prevista agli articoli 2F e 2H decisa in attuazione del paragrafo 1 bis del presente articolo.

V. Articolo 5 paragrafo 6

Al paragrafo 6 dell'articolo 5 del Protocollo dopo le parole:

obblighi previsti agli articoli 2A a 2E

aggiungere:

oppure ogni obbligo previsto agli articoli 2F a 2H deciso in attuazione del paragrafo 1 bis del presente articolo.

W. Articolo 6

E' soppressa la seguente parte di frase dell'articolo 6 del Protocollo:

agli articoli 2A a 2E nonché la situazione attinente alla produzione, alle importazioni ed esportazioni delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C

ed è sostituito da:

agli articoli 2A a 2H.

X. Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del Protocollo con::

2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato dati statistici sulla sua produzione, le sue importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze regolamentate che figurano:

- agli annessi B e C, per l'anno 1989;

- all'annesso E, per l'anno 1991

ovvero le migliori stime possibile qualora manchino dati veri e propri entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo per tali sostanze sono entrate in vigore nei confronti di questa Parte relativamente alle sostanze di cui agli annessi B,C ed E rispettivamente.

3. Ciascuna delle parti comunica al Segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (cosi' come definita al paragrafo 5 dell'articolo 1) di ciascuna delle sostanze regolamentate enumerate agli annessi A, B, C ed E e, per ciascuna sostanza, separatamente,

- i quantitativi utilizzati come materie prime,

- i quantitativi distrutti mediante tecnologie che saranno approvate dalle Parti,

- le importazioni e le esportazioni a destinazione rispettivamente di Parti e di non Parti,

per l'anno durante il quale le disposizioni concernenti le sostanze degli annessi A,B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore nei confronti della Parte in esame e per ciascuno degli anni seguenti. Questi dati sono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dopo la fine dell'anno cui si riferiscono.

<u>Y. Articolo 7, paragrafo 3 bis</u>

Il paragrafo in appresso é inserito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo:

<u>3 bis.</u> Ciascuna delle Parti fornisce al Segretariato dati statistici distinti sulle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'Annesso A e del Gruppo I dell'annesso C, e che sono state riciclate.

<u>Z. Articolo 7, paragrafo 4</u>

Nel paragrafo 4 dell'articolo 7 del Protocollo, sostituire le parole:

ai paragrafi 1,2 e 3

con :

i paragrafi 1,2,3 e 3 <u>bis</u>

<u>AA. Articolo 9, paragrafo 1, capoverso a)</u>

é soppressa la seguente parte di frase del paragrafo 1, capoverso a) dell'articolo 9 del Protocollo :

e delle sostanze di transizione

<u>BB. Articolo 10, paragrafo 1</u>

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, dopo le parole:

articoli 2A a 2E

aggiungere:

ed ogni misura di regolamentazione prevista agli articoli 2F a 2H decisa secondo il paragrafo 1 <u>bis</u> dell'articolo 5.

<u>CC.Articolo 11, paragrafo 4 g)</u>

Al paragrafo 4 g) dell'articolo 11 del Protocollo, sopprimere:

e la situazione per quanto concerne le sostanze di transizione.

<u>DD. Articolo 17</u>

all'articolo 17 del Protocollo, sostituire:

articoli 2A a 2E

con:

articoli 2A a 2H

EE. Annessi

Annesso C

L'annesso di seguito sostituirà l'annesso C del Protocollo:

Sostanze regolamentate

Gruppo	Sostanze	Numero d'isomeri	Potenziale d'impoverimento dell'ozonosfera*
Gruppo I			
$CHFCl_2$	(HCFC-21)**	1	0.04
CHF_2Cl	(HCFC-22)**	1	0.055
CH_2FCl	(HCFC-31)	1	0.02
C_2HFCl_4	(HCFC-121)	2	0.01 - 0.04
$C_2HF_2Cl_3$	(HCFC-122)	3	0.02 - 0.08
$C_2HF_3Cl_2$	(HCFC-123)	3	0.02 - 0.06
$CHCl_2CF_3$	(HCFC-123)**	-	0.02
C_2HF_4Cl	(HCFC-124)	2	0.02 - 0.04
$CHFClCF_3$	(HCFC-124)**	-	0.022
$C_2H_2FCl_3$	(HCFC-131)	3	0.007 - 0.05
$C_2H_2F_2Cl_2$	(HCFC-132)	4	0.008 - 0.05
$C_2H_2F_3Cl$	(HCFC-133	3	0.02 - 0.06
$C_2H_3FCl_2$	(HCFC-141)	3	0.005 - 0.07
CH_3CFCl_2	(HCFC-141b)**	-	0.11
$C_2H_3F2\ Cl$	(HCFC-142)	3	0.008 - 0.07
CH_3CF_2Cl	(HCFC-142b)**	-	0.065
C_2H_4FCl	(HCFC-151)	2	0.003 - 0.005
C_3HFCl_6	(HCFC-221)	5	0.015 - 0.07
$C_3HF_2Cl_5$	(HCFC-222)	9	0.01 - 0.09
$C_3HF_3Cl_4$	(HCFC-223)	19	0.01 - 0.08
$C_3HF_4Cl_3$	(HCFC-224)	12	0.01 - 0.09
$C_3HF_5Cl_2$	(HCFC-225)	9	0.02 - 0.07
$CF_3CF_2CHCl_2$	(HCFC-225ca)**	-	0.025
CF_2ClCF_2CH1F	(HCFC-225cb)**	-	0.033
C_3HF_6Cl	(HCFC-226)	5	0.02 - 0.10
$C_3H_2FCl_5$	(HCFC-231)	9	0.05 - 0.09
$C_3H_2F_2Cl_4$	(HCFC-232)	16	0.008 -0.10
$C_3H_2F_3Cl_3$	(HCFC-233)	18	0.007 -0.23
$C_3H_2F_4Cl_2$	(HCFC-234)	16	0.01 - 0.28
$C_3H_2F_5Cl$	(HCFC-235)	9	0.03 - 0.52
$C_3H_3FCl_4$	(HCFC-241)	12	0.004 - 0.09
$C_3H_3F_2Cl_3$	(HCFC-242)	18	0.005 - 0.13
$C_3H_3F_3Cl_2$	(HCFC-243)	18	0.007 - 0.12
$C_3H_3F_4Cl$	(HCFC-244)	12	0.009 - 0.14
$C_3H_4FCl_3$	(HCFC-251)	12	0.001 - 0.01
$C_3H_4F_2Cl_2$	(HCFC-252)	16	0.005 - 0.04
$C_3H_4F_3Cl$	(HCFC-253)	12	0.003 - 0.03
$C_3H_5FCl_2$	(HCFC-261)	9	0.002 - 0.02
$C_3H_5F_2Cl$	(HCFC-262)	9	0.002 - 0.02
C_3H_6FCl	(HCFC-271)	5	0.001 - 0.03

---

* **Quando é indicato uno scarto tra i valori estremi del potenziale di riduzione dell'ozono, si utilizzerà, ai fini del Protocollo, il valore più alto. Se una sola cifra é indicata come valore del potenziale di distruzione dell'ozono, essa deve essere determinata in base a calcoli fondati su misure di laboratorio. I valori indicati per lo scarto sono basati su stime e sono dunque meno certi. Lo scarto tra i due valori estremi fa riferimento ad un gruppo d'isomeri. Il valore superiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero al potenziale più elevato, ed il valore inferiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero al potenziale più debole.**

** **Indica le sostanze più durature commercialmente i cui valori indicati per il potenziale di distruzione dell'ozono devono essere utilizzati ai fini del Protocollo.**

Annesso

Gruppo	Sostanze	Numero di isomeri	Potenziale di impoverimento dello strato di ozono*
Gruppo II			
$CHFBr_2$		1	1.00
CHF_2Br	(HBFC-22B1)	1	0.74
CH_2FBr		1	0.73
C_2HFBr_4		2	0.3 - 0.8
$C_2HF_2Br_3$		3	0.5 - 1.8
$C_2HF_3Br_2$		3	0.4 - 1.6
C_2HF_4Br		2	0.7 - 1.2
$C_2H_2FBr_3$		3	0.1 - 1.1
$C_2H_2F_2Br_2$		4	0.2 - 1.5
$C_2H_2F_3Br$		3	0.7 - 1.6
$C_2H_3FBr_2$		3	0.1 - 1.7
$C_2H_3F_2Br$		3	0.2 - 1.1
C_2H_4FBr		2	0.07 - 0.1
C_3HFBr_6		5	0.3 - 1.5
$C_3HF_2Br_5$		9	0.2 - 1.9
$C_3HF_3Br_4$		12	0.3 - 1.8
$C_3HF_4Br_3$		12	0.5 - 2.2
$C_3HF_5Br_2$		9	0.9 - 2.0
C_3HF_6Br		5	0.7 - 3.3
$C_3H_2FBr_5$		9	0.1 - 1.9
$C_3H_2F_2Br_4$		16	0.2 - 2.1
$C_3H_2F_3Br_3$		18	0.2 - 5.6
$C_3H_2F_4Br_2$		16	0.3 - 7.5
$C_3H_2F_5Br$		8	0.9 - 14
$C_3H_3FBr_4$		12	0.08 - 1.9
$C_3H_3F_2Br_3$		18	0.1 - 3.1
$C_3H_3F_3Br_2$		18	0.1 - 2.5
$C_3H_3F_4Br$		12	0.3 - 4.4
$C_3H_4FBr_3$		12	0.03 - 0.3
$C_3H_4F_2Br_2$		16	0.1 - 1.0
$C_3H_4F_3Br$		12	0.07 - 0.8
$C_3H_5FBr_2$		9	0.04 - 0.4
$C_3H_5F_2Br$		9	0.07 - 0.8
C_3H_6FBr		5	0.02 - 0.7

---

* Quando é indicata una forbice per i valori del potenziale di riduzione dell'ozono, sarà utilizzato il valore più elevato di questa forbice ai fini del Protocollo. Qualora si indichi una sola cifra come valore del potenziale di distruzione dell'ozono, questa é determinata sulla base di calcoli basati su misure di laboratorio. I valori indicati per la forbice si basano su valutazioni preventive e sono dunque meno certi. La forbice é riferita ad un gruppo di isomeri. Il valore superiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero in base al potenziale più elevato ed il valore inferiore, alla valutazione del potenziale dell'isomero in base al potenziale più debole.

Annesso E

E' aggiunto al Protocollo l'annesso seguente:

Annesso E

Sostanze regolamentate

Gruppo	Sostanza	Potenziale d'impoverimento dell'ozono
Gruppo I		
CH_3Br	metil-bromide	0,7

-

ARTICOLO 2: RAPPORTO CON L'EMENDAMENTO DEL 1990

Nessuno Stato né organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Emendamento, di adesione al presente Emendamento se non ha, in precedenza o contestualmente, depositato tale strumento relativo all'Emendamento adottato dalle Parti nella loro seconda riunione svoltasi a Londra il 29 giugno 1990.

ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Emendamento entra in vigore il 1 gennaio 1994, sotto riserva del deposito in tale data di almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'Emendamento da parte di Stati o di organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se,in questa data, questa condizione non é soddisfatta, il presente Emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta condizione é soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica può essere considerato come uno strumento addizionale agli strumenti già depositati dagli Stati Membri di detta organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Emendamento, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, tale Emendamento entra in vigore per ogni altra Parte al Protocollo il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 444):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 21 giugno 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1152):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 14 settembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 settembre 1994 (atto n. 1152/*A* - relatore on. BANDOLI).

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

94G0614

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651443) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	108.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 5.600